

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 43 COMMI 3 E 4 L. 27/12/1997 N. 449.**

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le attività di erogazione di servizi nella logica di concretizzare più generalmente obiettivi di risparmi di gestione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della Legge 449/97, dell'art. 119 del D.lgs n. 267/2000, dell'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1/04/1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5/10/2001.
2. Le iniziative di erogazione di servizi aggiuntivi rispetto a quelli del Comune di Civitavecchia verso terzi hanno la finalità di favorire l'immagine positiva dell'Ente, di coprire, in quota parte, i costi per l'impiego di risorse umane e strumentali mettendo a disposizione di altri i servizi del personale comunale.

## **Art. 2 – Principi generali – limiti**

1. Le convenzioni per attività o servizi aggiuntivi a titolo oneroso devono essere rivolte a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie, una migliore qualità dei servizi.
2. Sono escluse le prestazioni a favore di terzi qualora vi sia un conflitto con il pubblico interesse e/o con le finalità pubbliche dell'Amministrazione comunale. Inoltre sono escluse le prestazioni a favore di persone fisiche e giuridiche la cui attività e statuto, ove esistente, non si ispiri al rispetto dei valori costituzionali.

## **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - per "convenzione per l'erogazione di servizi" la convenzione stipulata tra il Comune di Civitavecchia ed il soggetto pubblico o privato, in cui il Comune si impegna a fornire, a titolo oneroso e nei limiti e per quanto stabilito dalla stessa, una o più servizi aggiuntivi a quelli ordinari;
  - per "contributi dell'utenza" quegli introiti per servizi non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzie di diritti fondamentali;
  - per risparmi di gestione le somme derivanti da una preventiva pianificazione di risparmio operata dal titolare del servizio sulla spesa di parte corrente.

## **Art. 4 - Contenuti e destinatari**

1. Le convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di servizi a titolo oneroso hanno lo scopo di supportare, sulla base di specifiche professionalità ed esperienze, gli Enti, le Associazioni, i Comitati ed i privati, che ne facciano richiesta. I responsabili coinvolti preventivano obiettivi di risparmi di gestione da conseguire nell'anno finanziario accantonando una quota di spesa corrente.

## **Art. 5 – Servizi aggiuntivi**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono quali servizi aggiuntivi, rispetto a quelli ordinari non rientranti tra i servizi pubblici essenziali e non espletati a garanzia di diritti fondamentali, da erogare, a titolo oneroso a terzi, la fornitura di servizi, a titolo puramente indicativo, ma non esaustivo, per le seguenti occasioni:
  - Manifestazioni sportive
  - Sagre e feste rionali
  - Spettacoli teatrali
  - Manifestazioni folcloristiche e culturali
  - Manifestazioni canore e simili
  - Servizi educativi
  - Servizi socio-assistenziali
  - Scorte per trasporti eccezionali
  - Servizi di supporto della polizia locale

Sono escluse le manifestazioni religiose per gli adempimenti strettamente legati al rito religioso (es. processioni ecc.), nonché i funerali e le manifestazioni connesse alla festività del Santo Patrono.

## **Art. 6 – Convenzione per l'erogazione di servizi aggiuntivi**

1. La gestione dell'erogazione di servizi viene regolata mediante sottoscrizione di un'apposita convenzione nella quale sono, in particolare, stabiliti:
  - la durata precisa della convenzione;
  - la somma stabilita da pagare per l'erogazione;
  - l'oggetto della convenzione;
  - gli uffici ed il personale direttamente coinvolto;
  - la responsabilità giuridica delle due parti;
  - le clausole di tutela in caso di inadempienza.

## **Art. 7 – Criteri per la determinazione del contributo da parte degli utenti**

1. Il contributo da parte degli utenti per ciascuna tipologia di servizi o convenzioni è stabilito con delibera di G.C.
2. L'ammontare del contributo è determinato dalla somma del costo di acquisto o di utilizzo dei beni mobili e immobili, dei servizi erogati e della retribuzione oraria lorda del personale addetto.
3. Per le convenzioni con Enti pubblici si può prescindere dall'integrale contributo per le spese sostenute ove sussista un interesse pubblico.
4. Il contributo è determinato per ogni singola richiesta o accesso o operazioni, oppure mediante canone annuo.
5. I contributi richiesti all'utente sono aggiornati con cadenza annuale, con apposito provvedimento, sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

## **Art. 8 – Contributi dell'utenza**

1. I contributi a carico dell'utenza devono essere versati anticipatamente all'espletamento delle prestazioni, con le modalità previste dagli specifici Regolamenti.
2. Senza la previa copertura dei costi, l'Ente non potrà concedere nulla osta, patrocini anche morali ed autorizzazioni, per lo svolgimento a qualsivoglia titolo di manifestazioni, che per il loro svolgimento richiedono il coinvolgimento ed interessamento di risorse umane o strumentali del Comune di Civitavecchia.

## **Art. 9 – Utilizzo degli introiti derivanti dall'erogazione di servizi**

1. Le somme incassate dal Comune per le prestazioni richieste dagli utenti, per lo svolgimento di servizi in cui è coinvolto il personale dipendente, vengono così ripartite:
  - nella misura dell'60% sono destinate al personale dipendente direttamente coinvolto nel piano di attività di cui all'art. 15, comma 1, del CCNL dell'1/4/99;
  - nella misura dell'20% sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività collettiva dei dipendenti ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 15 e 17 del CCNL dell'1/4/99;
  - nella misura del 20% sono acquisite al bilancio dell'ente, tenuto conto del comma 3, art. 43 della Legge 449/97 che recita quanto segue: *“Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”*
2. Le risorse destinate in favore dei dipendenti direttamente coinvolti nel piano di attività, redatto dal Dirigente competente e sottoposto all'Organismo Indipendente di Valutazione per il relativo parere, verranno corrisposte a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni. Le somme saranno ripartite tra gli stessi dipendenti in base all'apporto qualitativo di ciascuno nell'ambito del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati con atto del dirigente competente e liquidate dopo l'approvazione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, secondo le modalità stabilite.
3. I dipendenti destinatari dei compensi di cui al precedente comma 1-2 e/o di altri incentivi previsti dall'art. 92 comma 5 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti) e/o dall'art. 27 del CCNL 14/09/2000 (Avvocatura) e/o derivanti da specifici progetti obiettivo finanziati dall'Ente ai sensi dell'art. 15 c. 2 del CCNL 01/04/1999, potranno partecipare, per la differenza, alla corresponsione della somma di produttività collettiva soltanto se la quota ricevuta a titolo dei suddetti incentivi, nell'anno di riferimento, sia inferiore a quella eventualmente spettante per detta produttività.

### **Art. 10 – Diritto di rifiuto dell'erogazione servizi**

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi erogazione di servizi qualora:
  - ritenga che essi possano essere usati per fini non previsti dalla legge;
  - si presentino situazioni che rendano impossibile l'impiego di personale comunale in questa iniziativa;
  - vi siano impegni di servizio che non consentano la prestazione richiesta.

### **Art. 12 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore non appena dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dalla entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti gli atti ed i regolamenti in contrasto con esso.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa legislativa vigente.